



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Documento Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 - Certificato CSQ N. 9159.CMPD			
T	P51	MD01	Rev.4*

Processo trasversale a tutti i settori

Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti - TARI

Approvato con deliberazione di C.C. n.24 del 02/07/2020

Modificato con deliberazione di C.C. n.58 del 30/11/2021

Modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 29/01/2026

Entra in vigore dal 01/01/2026

Firmato

La Presidente del Consiglio Comunale

Daniela Caputo

Firmato

Il Segretario Generale

Paola Maria Xibilia

*aggiornamento n. 15/A chiuso il 20/09/2021

INDICE DEL REGOLAMENTO**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

Art. 2 – Istituzione del tributo

Art. 3 – Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 5 – Piano Finanziario

Art. 6 – Determinazione della tariffa

Art. 7 – Articolazione delle tariffe del tributo

Art. 8 – Obbligazione tariffaria

Art. 9 – Modalità di computo delle superfici

Art. 10 – Istituzioni scolastiche

Art. 11 – Tributo Esercizio Funzioni Ambientali

Art. 12 – Tariffa giornaliera

CAPO II - TIPOLOGIE DI UTENZE E DETERMINAZIONE DEI COSTI

Art. 13 – Tipologie di utenze

Art. 14 – Utenze domestiche – determinazione del numero degli occupanti

Art. 15 – Determinazione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche

Art. 16 – Utenze non domestiche – classificazione nelle categorie

Art. 17 – Determinazione della parte fissa e della parte variabile delle utenze non domestiche

CAPO III - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 18 – Locali ed aree non soggetti alla Tariffa

Art. 19 – Rifiuti speciali

Art. 20 – Agevolazione per rifiuti urbani di utenze non domestiche parzialmente avviati a riciclo

Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Art. 22 – Agevolazioni sociali

Art. 23 – Altre agevolazioni

CAPO IV – MODALITA' DI GESTIONE

Art. 24 – Funzionario Responsabile

Art. 25 – Dichiarazione

Art. 26 – Modalità di riscossione e versamento

Art. 27 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

Art. 28 - Accertamenti

Art. 29 – Interessi e importi minimi

Art. 30 – Rimborsi e compensazioni

Art. 31 – Sanzioni

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

Art. 33 – Norma di rinvio

Art. 34 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1****Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs n. 446/97.

Articolo 2**Istituzione del tributo**

1. Nel comune di Paderno Dugnano è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la tassa rifiuti TARI così come disciplinata dalla L. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni.

Articolo 3**Presupposto e soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Paderno Dugnano.
2. Il tributo è dovuto con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di utilizzi temporanei il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per temporanee si intendono le occupazioni collegate ad un titolo giuridico la cui durata non sia superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4**Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia,

reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 5

Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario (MTR)

adottato dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a

trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 6

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
3. La tariffa di riferimento è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano

finanziario di cui all'art.5. Ai sensi dell'art.1 comma 169, della legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Art 7

Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono differenziate a seconda che si tratti di utenze domestiche o non domestiche.
2. Le tariffe per le utenze non domestiche, in particolare, sono poi ulteriormente diversificate in categorie di attività sulla base di un'omogenea potenzialità nella produzione di rifiuti.
3. Le tariffe si compongono di una quota c.d. "fissa" (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) e di una quota c.d. "variabile" (rapportata, cioè, alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione).
4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio

e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 8

Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso e/o l'occupazione

dei locali e perdura fino al giorno in cui l'occupazione o conduzione degli stessi viene meno.

Articolo 9

Modalità di computo delle superfici

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L.147/2013, la superficie tassabile dei locali è costituita da quella calpestabile desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (es. planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
2. La superficie dei locali coperti è computata, ai fini TARI, solo nelle parti in cui l'altezza degli stessi supera i 170 cm. I vani scala sono considerati una volta sola in pianta e calcolati al 50%.
3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso se il decimale è superiore a 0,50, per difetto se il decimale è uguale o inferiore a 0,50.

Articolo 10

Istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n.

248, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 11

Tributo Esercizio Funzioni Ambientali

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs 504/1992.
2. Il TEFA è applicato nella misura stabilita dalla legge, salvo diversa deliberazione della Città Metropolitana.

Articolo 12

Tariffa giornaliera

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza titolo, temporaneamente, locali o aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile)
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile).
4. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 182 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Ai sensi dell'art 1 comma 838 della legge 160 del 2019 la tassa giornaliera dei mercati è sostituita dal canone unico patrimoniale.

CAPO II - TIPOLOGIE DI UTENZE E DETERMINAZIONE DEI COSTI

Articolo 13

Tipologie di utenze

1. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree

soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili non pertinenti ad unità abitativa nel territorio comunale si considerano utenze non domestiche.

Articolo 14

Utenze domestiche – determinazione del numero degli occupanti

1. Per la determinazione del numero degli occupanti ai fini del calcolo della tariffa si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa dichiarazione con decorrenza antecedente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti in modo stabile e continuativo. (badanti, conviventi con stati di famiglia separati).
2. Per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si fa, invece, riferimento al numero di componenti risultanti alla data di inizio occupazione dell'unità abitativa.
3. Qualsiasi variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, intervenuta in corso d'anno produrrà effetti, ai fini del

calcolo della tariffa, a far data dall'anno successivo fatti salvi i casi di decesso e i trasferimenti nel comune, previa presentazione di specifica dichiarazione ai sensi dell'art.25. Il trasferimento in altro comune, invece, non darà luogo alla rideterminazione dell'importo dovuto.

4. Nel caso di soggetti residenti nel comune di Paderno Dugnano ma dimoranti altrove (es. anziani e disabili ricoverati in istituto, minori a seguito di provvedimento del Tribunale, lavoratori o studenti domiciliati fuori territorio regionale) la variazione del numero dei componenti deve essere richiesta dal contribuente entro il 30 giugno dell'anno successivo, rinnovata di anno in anno e avrà efficacia dall'anno stesso della variazione. Per non essere conteggiati ai fini del tributo, il periodo di assenza deve essere di almeno 9 mesi, anche non continuativi, purché nel medesimo anno solare. L'istanza deve essere adeguatamente motivata.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata e comunque non inferiore a 1.
6. Qualora il contribuente non dichiari il numero degli occupanti nelle apposite

denunce (così come nelle ipotesi di omessa presentazione delle denunce stesse nei termini di cui al successivo art. 25), il numero degli occupanti, automaticamente conteggiato, ai fini della determinazione della tariffa, viene fissato nel numero di 3 unità. Il numero dei componenti potrà essere aggiornato solo presentando apposita dichiarazione, nei termini stabiliti dall'art. 25, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di imposta.

7. Le utenze domestiche, costituite da box, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

Articolo 15

Determinazione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza, si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima, e alla superficie dell'immobile occupato o condotto. Il coefficiente è stabilito in misura fissa dal

DPR 158/1999 con riferimento all'area geografica di appartenenza del Comune di Paderno Dugnano.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificati per chilogrammo da ciascuna utenza. Si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base del coefficiente K_b previsto dal DPR 158/1999. Il coefficiente viene determinato in sede di approvazione annuale delle tariffe, con valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli indicati dal citato DPR 158/1999

Articolo 16

Utenze non domestiche – classificazione nelle categorie

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come previsto dal metodo normalizzato disciplinato dal DPR 158/1999.
2. Per la classificazione si considera l'attività effettivamente svolta e debitamente comprovata dal soggetto passivo con apposita dichiarazione.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non

sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa produzione di rifiuti.

Articolo 17

Determinazione della parte fissa e della parte variabile delle utenze non domestiche

1. Per i locali e le aree relative alle utenze non domestiche la parte fissa, viene attribuita sulla base del coefficiente Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Il coefficiente viene determinato in sede di approvazione delle tariffe con un

valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli indicati dal citato DPR 158/1999 tenuto conto dell'area geografica di appartenenza del Comune di Paderno Dugnano.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) ai sensi di quanto previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.
3. Il coefficiente viene determinato in sede di approvazione delle tariffe con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli indicati dal citato DPR 158/1999 tenuto conto dell'area geografica di appartenenza del Comune di Paderno Dugnano.

CAPO III - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 18

Locali ed aree non soggetti alla Tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali:

Per Utenze domestiche:

- a) balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- b) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- e) immobili privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.) e di mobili e suppellettili, fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catastale C2 e C6;
- f) i locali relativi agli immobili oggetto di ristrutturazione per il tempo effettivo di durata dei lavori, come da pratica edilizia o effettivo utilizzo dei locali;
- g) superfici coperte di altezza pari o inferiore a 170 centimetri.

Per Utenze non domestiche:

- a) locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali o rifiuti pericolosi (tossico-

nocivi) così come classificati dalle disposizioni vigenti;

- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- c) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- d) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- e) aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- f) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- g) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- h) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree

- degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- i) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - j) aree scoperte adibite in via esclusiva al transito e/o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - k) aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili purché non siano aree operative.
 - l) superfici coperte di altezza pari o inferiore a 170 centimetri.
 - m) immobili privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.) e di arredi e attrezzature, fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catastale C2 e C6;
 - n) gli edifici destinati all'esercizio del culto;
 - o) i locali e le aree relative agli immobili oggetto di ristrutturazione per il tempo effettivo di durata dei lavori, come da pratica edilizia o effettivo utilizzo dei locali;
 - p) aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva;
 - q) le superfici delle palestre (pubbliche e private) riservate a

sala attrezzi e sala corsi, campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;

- 2. Per le utenze sia domestiche che non domestiche, che siano vuote e prive di mobili e suppellettili, ma con le utenze di rete attive, si applica solo la quota fissa della tariffa mentre viene esclusa la quota variabile.
- 3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui ai precedenti commi, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 19

Rifiuti speciali

- 1. Sono esenti le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti

speciali, così come classificati dal D.lgs 152/2006, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, oggetto di tassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Articolo 20

Agevolazione per rifiuti urbani di utenze non domestiche parzialmente avviati a riciclo

1. I rifiuti urbani derivanti da utenze non domestiche sono individuati dal D.Lgs.n.152/2006 modificato dal d.lgs.116/2020.
2. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo.
3. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la tipologia e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo, tramite soggetto abilitato, nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
4. Le riduzioni citate decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuto riciclo.
5. Le modalità e le percentuali di riduzione sono definite con specifico atto della Giunta Comunale.

Articolo 21

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al

mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno precedente. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:

- a) il nominativo del soggetto incaricato;
 - b) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
 - c) idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
4. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi contestualmente alla presentazione della dichiarazione con decorrenza dall'apertura dell'attività.
 5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 4 entro i termini previsti, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

Articolo 22

Agevolazioni sociali

1. Possono essere concesse agevolazioni per il pagamento del tributo, previa

specifica richiesta, ai nuclei familiari che versano in condizioni di comprovata precaria situazione economica tale da non consentire il pagamento della tassa per i locali adibiti esclusivamente ad uso abitativo.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma, la cui pratica è istruita dal servizio socio-assistenziale sulla base di richiesta documentata dall'interessato, dovranno essere disposte, di anno in anno, con apposito atto che dovrà provvedere contestualmente a far fronte alla conseguente minor entrata.

Articolo 23

Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art.1 comma 660, della Legge 147/2013 con apposito atto potranno essere disposte ulteriori agevolazioni che dovranno essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune o da altre fonti di finanziamento.

CAPO IV – MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 24

Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa, con delibera di Giunta Comunale, il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i

poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare richieste di informazioni e questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con adeguato preavviso.

Articolo 25

Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n.15 del 2022.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata: direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità, se non firmata digitalmente.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
6. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere:
per le Utenze domestiche
 - a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;

- b) Recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero di interno ove esistente, data di inizio e/o cessazione di utilizzo dell'immobile occupato, detenuto o posseduto;
- d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti ma dimoranti stabilmente;
- e) Superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali.

per le Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Recapito postale, di posta elettronica, PEC;
- c) Generalità dei rappresentanti legali e della relativa residenza;
- d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- e) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile

e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

f) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

g) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente, previa specifica richiesta, ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. Nel caso di presentazione di dichiarazione oltre il termine previsto dal presente articolo, sarà possibile considerarla valida solo ed esclusivamente quando il contribuente dimostri quanto dichiarato in modo incontrovertibile e con documentazione che non necessiti di ulteriori verifiche da parte dell'ufficio. In tali casi restano dovute eventuali spese e/o sanzioni.

Articolo 26

Modalità di riscossione e versamento

1. La riscossione è effettuata direttamente dal Comune ed il versamento è effettuato tramite le modalità previste dalla normativa.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato con le scadenze definite annualmente e, di norma, in almeno due rate semestrali. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nelle disposizioni di ARERA.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A/R e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta

giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica. Lo stesso contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

6. Qualora non abbia ricevuto alcun avviso di pagamento TARI, il contribuente è tenuto, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, ad informarsi presso l'ufficio tributi dell'ente.
7. In considerazione di circostanze straordinarie accertate dall'Ente e non imputabili al contribuente relativamente anche ad eventuali ritardi nell'emissione e/o postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI, non verranno applicate le sanzioni relative al pagamento tardivo di una o più rate purché saldate entro l'anno e/o altra data stabilita con specifico atto.

Articolo 27

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un

reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario;

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente: il nome, il cognome e il codice fiscale; la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- c) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (ufficio TARI);
- e) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- f) l'indirizzo e i dati catastali dell'immobile oggetto di reclamo;
- g) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, verrà rimborsato nei termini di legge sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2.

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso.

Articolo 28

Accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- b) inviare al contribuente apposita di richiesta di informazioni, da restituire debitamente compilata entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.

2. Ai fini dell'attività di accertamento il comune per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della

superficie catastale come disposto dall'art.1 comma 646 della L.147/2013.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 29

Interessi e importi minimi

1. Ai fini degli accertamenti e dei rimborsi si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale in vigore nei periodi cui i provvedimenti citati si riferiscono.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Per i limiti minimi di versamenti, accertamenti e rimborsi, si adottano le disposizioni definite dal Regolamento per la disciplina delle entrate comunali, l'importo minimo previsto del tributo è pari ad euro 12,00.

Articolo 30

Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura del tasso di interesse legale in vigore nei periodi cui i provvedimenti citati si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti e non ancora versati. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo

da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi fissati in euro 12,00.

Articolo 31

Sanzioni

1. Per omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'art 38 del d.lgs. 05 novembre 2024 n.173.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di €.50,00.
3. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della L. 147 del 2013 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione pari a €100,00.
5. Le sanzioni sopra citate ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il

termine per ricorrere, interviene il pagamento del dovuto.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto del d.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n.2016/679.

Articolo 33

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L. 147 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 34

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2026.